

Codice A1715A

D.D. 22 dicembre 2022, n. 1069

**Articolo 17 della legge regionale 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "IL NIBBIO".
Riduzione territoriale.**



ATTO DD 1069/A1715A/2022

DEL 22/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Articolo 17 della legge regionale 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "IL NIBBIO". Riduzione territoriale.

Visti e viste:

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 18-1757 avente ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. del 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. e 8 marzo 2004, n. 15-11925";

la determinazione dirigenziale 15 aprile 2002, n. 77 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Il Nibbio" avente una superficie di complessivi ha 156,9522 ettari ubicata nel Comune di Suno, zona faunistica della Provincia di Novara, in favore

del Sig. Giuseppe CRESPI, fino al 31 gennaio 2007;

la determinazione dirigenziale 25 maggio 2007, n.94 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda agri-turistico-venatoria fino al 31 gennaio 2013 nonché le successive determinazioni dirigenziali 30 gennaio 2013, n. 76 e 26 marzo 2022, n. 298 le quali hanno rinnovato la concessione la prima sino al 31 gennaio 2021 e la successiva sino al 31 gennaio 2030;

Considerato che con l'istanza 12 ottobre 2022, prot. n. 00024256 il signor Alberto CRESPI titolare dell'azienda agricola CRESPI ALBERTO ha richiesto una riduzione territoriale dell'Azienda "Il Nibbio" pari ad 30,160 mq;

Vista la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato ed allegata alla suddetta istanza;

Constatato che la richiesta di riduzione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria in esame è stata avanzata in conformità alla normativa ed alle disposizioni regionali vigenti;

Dato atto che in data 22.11.2022 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria il cui verbale è conservato agli atti del settore;

Dato atto nell'ambito del medesimo sopralluogo il Concessionario veniva messo a conoscenza del nuovo valore della superficie aziendale confermata dallo stesso concessionario con nota 1 dicembre 2022, n.00028231;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di riduzione dell'AATV "Il Nibbio" e contestualmente di ridefinire la superficie aziendale totale in 167,7885 ettari di cui superficie TASP 159,2221 ettari.

Dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 4 febbraio 2022, n. 15-4621 *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396"*

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione ;

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925 ;

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013;

Vista la D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- gli articoli 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge regionale 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di ridurre, sulla base delle risultanze istruttorie, di 30,160 mq la superficie dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Il Nibbio", ubicata nel comune di Suno, nella zona faunistica di pianura della Provincia di Novara;

- di ridefinire conseguentemente la nuova superficie aziendale totale in 167,7885 ettari, di cui superficie TASP 159,2221 ettari;

- di richiamare che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale n. 298 del 26 marzo 2022;

- di richiamare l'obbligo per cui i confini della suddetta Azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA". Dette tabelle devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria denominata "Il Nibbio" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di durata della concessione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario ed alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE

(A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto